

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE UBU PER FRANCO QUADRI APS

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

ART. 1

È costituita un'associazione denominata "ASSOCIAZIONE UBU PER FRANCO QUADRI APS".

Trattasi di una libera associazione apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

ART. 2

L'associazione ha sede in Bologna, Via de' Griffoni n. 4, presso Cronopios.

ART. 3

Il regolamento, deliberato dal consiglio direttivo, può disciplinare nel rispetto del presente statuto gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione e all'attività dell'associazione non previsti da questo statuto.

ART. 4

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati dell'associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 5

L'associazione non ha scopo di lucro, non può distribuire, nemmeno indirettamente, utili o avanzi di gestione e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione si propone:

- di preservare i lasciti culturali di Franco Quadri nella forma da lui realizzata nel corso di tutta la sua molteplice attività, anche editoriale;
- di promuovere la diffusione di attività culturali di rilevanza sociale volte alla conoscenza e allo sviluppo delle arti rappresentative con particolare attenzione all'arte teatrale contemporanea.

L'associazione si propone, più in dettaglio, di perseguire le seguenti finalità:

- a) stimolare la salvaguardia, la valorizzazione e la corretta utilizzazione dell'archivio di Franco Quadri sia nella forma da lui costruita a livello personale che in quella realizzata nel corso dell'attività della Casa Editrice da lui fondata, in collaborazione con eventuali altre associazioni, fondazioni o enti che potranno prendere in custodia il materiale costituente l'archivio sopra citato;
- b) conservare, diffondere la memoria di Franco Quadri studiando e valorizzando, anche in termini storici, il patrimonio culturale da lui lasciato e le linee di lavoro da lui tracciate;
- c) proseguire e dare continuità alle linee guida dell'attività di Franco Quadri nei campi dello spettacolo, della cultura, dell'editoria, della critica, della scrittura, della traduzione, della promozione artistica, della formazione e dell'internazionalità;
- d) mantenere una rete di relazioni tra le persone che hanno collaborato con Franco Quadri o ne hanno condiviso il progetto culturale, proponendosi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali comuni;
- e) cooperare con altre associazioni, istituzioni ed organizzazioni culturali, nazionali, internazionali, pubbliche o private aventi finalità analoghe o che perseguono obiettivi coincidenti;
- f) sostenere il nuovo teatro e la cultura dello spettacolo;
- g) favorire lo studio e la diffusione della Patafisica.

ART. 6

L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

1. organizzazione di eventi, manifestazioni, premi e iniziative culturali, destinati a sostenere e incentivare la conoscenza, la continuità e la valorizzazione del progetto culturale di Franco Quadri nelle sue diverse sfaccettature e implicazioni;
2. svolgere una funzione culturale e progettuale legata alla presentazione, promozione e studio del teatro contemporaneo anche mediante la gestione di spazi espositivi, l'organizzazione di mostre, progetti artistici, conferenze, seminari, laboratori, incontri e scambi culturali;
3. la realizzazione di pubblicazioni speciali che abbiano come scopo principale la diffusione degli studi e degli scritti di Franco Quadri o che siano comunque attinenti alla sua lunga attività di critico teatrale, editore e traduttore;
4. promuovere e sostenere, anche economicamente, quando possibile attività, iniziative e progetti coerenti con le finalità dell'associazione;
5. aderire formalmente a iniziative il cui tema o le cui caratteristiche possano essere ritenute coerenti e affini a quelle che Franco Quadri promosse, realizzò e sostenne durante la sua attività;
6. eventuale pubblicazione di un bollettino, atti di convegni e di seminari che informino, testimonino, promuovano, divulgano temi, scritti, argomenti relativi o riferibili alla figura di Franco Quadri o al teatro contemporaneo;
7. gestire e diffondere l'informazione sulla propria attività attraverso ogni altro mezzo idoneo.

L'associazione può esercitare, in via secondaria e non prevalente, attività diverse da quelle sopra indicate, purché siano a esse accessorie e strumentali e siano svolte nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 e delle altre norme inderogabili di legge, presenti e future.

ART. 7

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

A condizione che ciò sia strettamente necessario per lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale e per il perseguimento delle proprie finalità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nei limiti previsti dall'art. 36 D.Lgs. 117/2017 e dalle altre norme inderogabili, presenti e future.

ASSOCIATI

ART. 8

L'associazione si intende costituita da quanti sono intervenuti nell'atto costitutivo, che assumono di diritto la qualifica di soci fondatori, e da quanti, persone fisiche o enti, vi aderiranno in seguito secondo le modalità previste nei successivi articoli.

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche capaci di agire e gli enti del terzo settore, o comunque senza scopo di lucro, che condividono le finalità dell'associazione. La partecipazione degli enti è subordinato al rispetto del limite quantitativo previsto dall'art. 35 D.Lgs. 117/2017.

ART. 9

Gli associati si distinguono in:

a) soci fondatori, ossia coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione;

b) soci ordinari, ossia tutti gli altri soci.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi verso l'associazione e sono tenuti a corrispondere una quota associativa annua, la cui entità viene determinata dal consiglio direttivo con propria delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno a valere per l'anno successivo.

L'associato non assume alcuna responsabilità oltre l'importo della quota.

ART. 10

Per l'ammissione a socio occorre presentare domanda scritta di ammissione al consiglio direttivo, nella quale occorre dichiarare le proprie generalità, di condividere le finalità che l'associazione si propone e di accettare le norme del presente statuto e di tutte le sue eventuali modifiche, e le norme dell'eventuale regolamento, nonché l'obbligo di osservare le deliberazioni che verranno emanate dagli organi sociali in base allo statuto.

L'ammissione dei soci dovrà essere deliberata dal consiglio direttivo con la maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri in carica. L'ammissione, che non può essere per un periodo determinato, ha effetto dalla data della deliberazione di accettazione della domanda. La deliberazione è comunicata al nuovo socio ed è annotata sul libro degli associati.

In caso di rigetto dell'ammissione, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda il Consiglio Direttivo deve motivare la delibera di rigetto e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

ART. 11

Tutti gli associati hanno il potere e il diritto di:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti da esso derivanti;
- formulare proposte agli organi dirigenti, nell'ambito dei programmi dell'associazione e in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente statuto;
- consultare i libri sociali.

2. L'esercizio di tali diritti è subordinato al pagamento della quota annuale.

ART. 12

Tutti gli associati hanno l'obbligo di:

- 1) rispettare le norme del presente statuto, di eventuali regolamenti e i deliberati degli organi associativi;
- 2) agire in modo da non danneggiare i beni mobili e immobili, nonché l'immagine dell'associazione;
- 3) comportarsi verso gli altri associati ed all'esterno dell'associazione con spirito di correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.
- 4) pagare la quota associativa annuale.

ART. 13

La qualità di associato si perde per:

- a) morte, interdizione e inabilitazione;
- b) condanna per reati non colposi (indegnità);
- c) recesso, comunicato in forma scritta al consiglio direttivo, che avrà decorrenza col termine dell'esercizio sociale corrente, salvo diversa indicazione del

recedente;

d) esclusione, deliberata dall'assemblea per gravi motivi ai sensi dell'art. 24 codice civile. Contro la delibera di esclusione l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria nei modi e nei termini di legge;

e) decadenza, quando il socio non paga la quota annuale entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio.

La perdita della qualità di associato per morte, interdizione, inabilitazione, indegnità e decadenza sono oggetto di presa d'atto da parte del consiglio direttivo per l'aggiornamento dei libri sociali.

Nei casi di perdita della qualifica di associato non si ha diritto alla restituzione delle quote o contributi versati, né alla quota del fondo comune dell'associazione.

La qualità di associato è intrasferibile.

ART. 14

I benemeriti dell'associazione vengono individuati fra i soggetti, soci o non soci, che abbiano acquisito particolari meriti o benemerenze con riferimento alle finalità o alle attività dell'associazione o che abbiano dato un contributo particolarmente importante al perseguimento dei fini dell'associazione. I benemeriti vengono iscritti a cura del consiglio direttivo in un apposito albo, periodicamente aggiornato, esposto presso la sede sociale o presso i locali a disposizione dell'associazione e pubblicato sul sito internet dell'associazione.

ORGANI

ART. 15

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente e i vice presidenti;
- d) il tesoriere;
- e) il comitato scientifico;
- f) il collegio dei probiviri, se nominato;
- g) l'organo di controllo, se nominato.

Tutte le cariche all'interno dell'associazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute e salva l'eventualità di compensi a favore dei componenti dell'organo di controllo, il tutto comunque nei limiti dell'art. 8 comma 3 d.lgs. 117/2017 e delle altre norme inderogabili in materia di associazioni di promozione sociale e di enti del terzo settore.

ASSEMBLEA

ART. 16

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è ordinaria o straordinaria; le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto vincolano tutti gli associati.

L'assemblea in sede ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi dell'associazione;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea in sede straordinaria:

g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'assemblea inoltre delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 17

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In ogni caso la delibera di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del patrimonio deve essere adottata col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 18

L'assemblea degli associati si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, nonché quando ne sia fatta domanda scritta motivata da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento della quota, ovvero per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi e in occasione di importanti iniziative o quando il consiglio direttivo lo riterrà opportuno. Quando particolari esigenze lo richiedano l'assemblea potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

La convocazione viene effettuata dal presidente, dai vice presidenti o dal consiglio direttivo con comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'assemblea, notificata individualmente agli associati con almeno quindici giorni di preavviso tramite qualunque mezzo, anche informatico, che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal comune in cui si trova la sede dell'associazione, purché in Italia. Se l'adunanza è convocata fuori dalla regione in cui si trova la sede il termine di preavviso è di venti giorni.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annua associativa. Ogni associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato con delega scritta. Nessuno può rappresentare più di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, da un vice presidente del consiglio direttivo su delega del presidente o da un membro del consiglio direttivo nominato dal presidente. In mancanza di tali soggetti è presieduta da un socio designato dalla maggioranza degli intervenuti.

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario. Se lo ritiene opportuno nomina due scrutatori. Non è necessaria la nomina del segretario quando l'assemblea è verbalizzata da un notaio.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere

dato conto nel verbale.

L'adunanza può svolgersi anche tramite mezzi di telecomunicazione in più luoghi collegati fra loro in audio/video conferenza. In tal caso il luogo di convocazione e di svolgimento è quello in cui si trovano il presidente e il segretario o il notaio verbalizzanti. I mezzi tecnici impiegati per l'audio/video conferenza devono consentire al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione identificando favorevoli, contrari e astenuti, al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari e agli intervenuti di percepire adeguatamente gli eventi assembleari e di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 19

Delle riunioni dell'assemblea si redige verbale firmato dal presidente e dal segretario e eventualmente dagli scrutatori (se designati).

Ogni associato ha diritto di consultare i verbali dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 20

Il consiglio direttivo è formato da un numero di membri variabile da tre a undici eletti dall'assemblea tra i soci, per il periodo che verrà fissato di volta in volta dall'assemblea all'atto della nomina, in ogni caso lungo non più di cinque anni, e per la prima volta nell'atto costitutivo.

Il numero dei componenti il consiglio direttivo viene stabilito dall'assemblea al momento della nomina e per la prima volta nell'atto costitutivo.

I membri del consiglio direttivo sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione e deve riunirsi almeno due volte l'anno, nonché ogniqualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni sono convocate nei seguenti modi:

a) riunione ordinaria: mediante avviso scritto comunicato a ciascun componente con qualunque mezzo anche informatico che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, con almeno dieci giorni di preavviso;

b) riunione urgente: mediante avviso verbale, anche telefonico con almeno quarantotto ore di preavviso.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando a esse partecipi la maggioranza dei componenti. Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione, fatta eccezione per quanto previsto per l'ammissione dei nuovi associati.

Il consiglio direttivo può riunirsi tramite mezzi di telecomunicazione, secondo quanto previsto all'art. 18 dello statuto con riferimento all'assemblea, nei limiti di compatibilità.

Delle riunioni del consiglio direttivo è redatto un verbale a cura del segretario e sotto la responsabilità del presidente, da trascrivere nell'apposito libro verbali del consiglio direttivo.

Un componente del consiglio direttivo decade se fa più di tre assenze consecutive non giustificate.

ART. 21

Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli sco-

pi dell'associazione e per la sua direzione e amministrazione.

Al consiglio direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi dell'associazione nessuno escluso ed eccettuato, nonché di delegare i suoi poteri ai presidente o a uno o più dei suoi membri. Nomina tra i suoi componenti il coordinatore dei lavori del comitato scientifico, che lo convocherà e ne coordinerà i lavori, relazionando al consiglio direttivo e fungendo da tramite tra i due organismi.

Il consiglio direttivo in particolare:

- a) stabilisce le modalità per il perseguimento dei compiti statutari e sovrintende all'esecuzione degli stessi;
- b) adotta i provvedimenti necessari alla gestione dell'associazione;
- c) stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d) decide sugli investimenti patrimoniali;
- e) delibera l'utilizzazione dei proventi derivanti dalle risorse economiche dell'associazione, nel rispetto delle finalità statutarie e dei vincoli di legge;
- f) stabilisce l'importo delle quote associative;
- g) delibera sull'ammissione degli associati;
- h) prepara il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, se obbligatorio, da sottoporre all'assemblea;
- i) provvede a redigere e approvare eventuali regolamenti;
- j) tiene i libri sociali obbligatori, eventualmente delegando tale compito a uno dei suoi membri;
- k) può nominare comitati per determinati scopi composti da soci anche estranei al consiglio direttivo.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più membri del consiglio direttivo, entrano in carica i primi dei non eletti in sede dell'assemblea per il rinnovo delle cariche fino alla copertura dei posti vacanti. I membri così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea, che dovrà procedere a nuove elezioni per i posti rimasti vacanti. I nuovi eletti restano in carica sino alla scadenza originaria del mandato dei consiglieri cessati.

PRESIDENTE, VICE PRESIDENTI, TESORIERE

ART. 22

Il presidente e i vice presidenti sono nominati dal consiglio direttivo tra i membri dello stesso e per la prima volta nell'atto costitutivo. La carica di presidente e di vice presidente ha una durata di tre anni, o una durata pari al mandato di consigliere se più breve, e può essere rinnovata.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi e in giudizio con tutti i poteri necessari e con la facoltà quindi di aprire conti correnti bancari e postali ed effettuare versamenti, prelevamenti e qualsiasi operazione.

Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione.

Il presidente può delegare o affidare incarichi temporanei a chi ritiene opportuno con l'approvazione del consiglio direttivo.

I vice presidenti assolvono le funzioni del presidente del consiglio direttivo, in caso di impedimento, dimissioni o delega dello stesso presidente. La firma del vice presidente costituisce per i terzi la prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

ART. 23

Il tesoriere è nominato dal consiglio direttivo al proprio interno, cura la gestione contabile dell'associazione ed effettua le operazioni di cassa mantenendo un libro relativo, partecipa alla redazione della proposta del bilancio e può essere delegato dal presidente a operare nei rapporti con le banche. Riferisce del suo operato al presidente e periodicamente al consiglio direttivo.

COMITATO SCIENTIFICO

ART. 24

L'assemblea può nominare un comitato scientifico.

Il comitato scientifico ha funzioni consultive in merito ai programmi elaborati dal consiglio direttivo. Ha il compito di elaborare proposte di attività e iniziative, coerenti con gli scopi dell'associazione, da sottoporre al consiglio direttivo, che ne potrà stabilire la realizzazione in rapporto alle valutazioni di ordine economico, organizzativo e di programmazione che svolgerà in piena autonomia.

I lavori del comitato scientifico (che si riunisce di norma una volta l'anno, in una città e presso una sede che faciliti la partecipazione dei suoi componenti o anche in videoconferenza) sono coordinati da un componente del consiglio direttivo, nominato dallo stesso consiglio direttivo.

Il comitato scientifico produce alla fine dei propri lavori un documento che sarà approvato dal comitato stesso e trasmesso al consiglio direttivo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 25

L'assemblea può decidere di nominare un collegio dei probiviri, composto da tre membri scelti fra gli associati, che svolgerà la funzione di amichevole conciliatore delle eventuali controversie fra gli associati o fra questi e gli organi dell'associazione o fra i componenti degli organi dell'associazione, senza pregiudizio della facoltà di rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Il collegio, se nominato, resta in carica per tre anni e cura la tenuta del libro delle proprie decisioni.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 26

L'organo di controllo dell'associazione deve essere nominato quando ciò sia obbligatorio per legge o, facoltativamente, quando lo decida l'assemblea.

In ogni caso si compone di un unico membro in carica per tre esercizi nominato dall'assemblea e scelto fra i revisori legali.

L'organo di controllo è disciplinato dall'art. 30 d.lgs. 117/2017 e, per quanto non disposto da tale norma e nei limiti di compatibilità, dalle norme sul collegio sindacale della società per azioni.

Alla revisione legale dell'associazione, ove necessaria, si applica l'art. 31 d.lgs. 117/2017.

PATRIMONIO

ART. 27

Il patrimonio è costituito dai beni mobili e immobili che divengono e diverranno proprietà dell'associazione e da eventuali fondi di riserva costituiti da avanzi di gestione.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote degli associati da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione e annualmente nella misura fissata dal consiglio direttivo;
- b) contributi per la partecipazione e adesione a iniziative conformi alle finalità istituzionali dell'associazione;

- c) contributi e versamenti volontari degli associati, erogazioni liberali degli associati e di terzi, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
- d) proventi derivanti dall'eventuale attività e/o gestione sociale, dalle manifestazioni e dalle iniziative promosse;
- e) contributi dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, di enti locali, di enti, istituzioni, soggetti pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari; contributi dell'Unione Europea, di organi internazionali e di enti e istituzioni estere;
- f) i proventi derivanti da eventuali rapporti convenzionali stipulati per l'esplorazione di attività istituzionali;
- g) i proventi delle attività diverse da quelle istituzionali di cui all'art. 6, nei limiti di legge e del presente statuto;
- h) più in generale, i proventi di qualunque forma di raccolta fondi consentita a norma dell'art. 7 d.lgs. 117/2017 o di altre disposizioni di legge.

ART. 28

L'intero patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statuarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di utilità sociale proprie dell'ente.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del patrimonio, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ESERCIZIO E LIBRI SOCIALI

ART. 29

Gli esercizi si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio deve essere redatto e depositato secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 d.lgs. 117/2017. Il bilancio di esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno, o entro il 30 giugno qualora particolari circostanze lo richiedano. Entro il medesimo termine l'associazione deve predisporre anche il bilancio di previsione relativo all'esercizio in corso.

Tutti gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse e, in ogni caso, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, secondo quanto disposto dall'art. 8 d.lgs. 117/2017.

ART. 30

Oltre alle scritture contabili obbligatorie e al registro dei volontari eventualmente impiegati dall'associazione, l'associazione tiene:

- a) a cura del consiglio direttivo, il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee (in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico) e il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- b) a cura dell'organo di controllo, ove presente, il relativo libro delle decisioni;
- c) a cura del collegio dei probiviri, ove presente, il relativo libro delle adunanze e delle decisioni.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali e di ottenerne estratti a proprie spese.

SCIoglimento

ART. 31

L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea, per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni, per provvedimento delle competenti autorità o per ogni altra causa prevista dalla legge.

In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea procede alla nomina di un liquidatore.

L'intero patrimonio residuo è devoluto, previo parere favorevole del competente soggetto individuato dalla legge, a un altro ente del terzo settore con scopi analoghi o vicini a quelli dell'associazione, su decisione dell'assemblea e ferma restando la necessità di un impiego per fini di pubblica utilità.

È fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

RINVIO

ART. 32

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico in tema di associazioni, e in particolare di associazioni di promozione sociale.

f.to LUIGI TARCISIO MICHELE DE ANGELIS, ALBERTO LOMBARDO
notaio - L.S.